

ALLEGATO ⁷A^u
AL N° 148958/25521



[Handwritten signature]

Fondazione Mare Oltre ETS

[Handwritten signature]

NUOVO STATUTO ANNO 2026

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita in Viareggio, con sede in via S. Martino 330 c/o lo Studio Salvadori Silvia, la Fondazione denominata "Fondazione Mare Oltre ETS", già Fondazione Mare Oltre Onlus.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune ove è attualmente stabilita può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste per le proprie delibere.

La Fondazione opera principalmente nella Regione Toscana e nella provincia di Lucca.

Art. 2 – Fondatore

Sono fondatori i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Art. 3 – Scopi e attività

La Fondazione Mare Oltre ETS si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nello svolgimento della propria attività istituzionale nei seguenti settori: ricerca scientifica, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, istruzione e formazione dirette a soggetti svantaggiati, in tutte le forme ritenute idonee, comprese mostre, seminari, convegni ed in generale eventi di richiamo.

Tale obiettivo è perseguito ricercando finanziamenti da mecenati e benefattori per poter offrire a titolo gratuito esperienze di autonomia a soggetti svantaggiati.

Pertanto essa assumerà iniziative volte:

- alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, relativamente alle problematiche ambientali marine e dei relativi ecosistemi, svolta con le modalità di cui al DPR 20/3/2003 n. 135 e mediante anche erogazioni di contributi finalizzati ad altri enti senza scopo di lucro operanti in tale settore. Saranno sostenute ricerche sull'ambiente marino e sul relativo eco-sistema con particolare riferimento al mare Tirreno;
- all'istruzione finalizzata alla conoscenza ambientale specificatamente a favore dei giovani e delle scuole, con organizzazioni di corsi, uscite didattiche, convegni, altre attività connesse con l'ambiente marino e costiero;
- all'attività sportiva della vela nonché all'avvicinamento al mare e alla navigazione a favore di tutti i soggetti con disabilità o disagio, che da tali esperienze possono trovare beneficio;

- alla realizzazione di supporto logistico ai soggetti con disabilità e al sostegno dei tecnici della progettazione sulla accessibilità, anche mediante organizzazione di seminari di formazione sulla fruizione degli spazi e servizi esistenti come strutture ricettive, itinerari, attività turistico-culturali, sportive e ricreative.

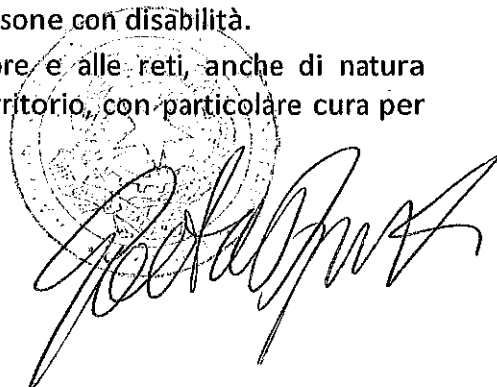
A tal fine la Fondazione come scopo e mezzo essenziale ha realizzato, mantiene e adegua un'imbarcazione a vela specificatamente studiata per ospitare a bordo tutti i soggetti con disabilità, denominata ELIANTO che ne consente la guida anche ai disabili stessi e la possibilità di permanere a bordo con tutti gli ausili tecnici necessari (bagni, camere, piattaforme, elevatori, etc); di fatto l'intera imbarcazione è progettata come un unico grande ausilio per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che nelle normali imbarcazioni costituiscono ostacoli insuperabili. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e precisamente:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

Per il raggiungimento dei propri scopi statuari la Fondazione può, tra l'altro:

- a) esprimere e sostenere azioni di accompagnamento alle vulnerabilità, di contrasto all'esclusione sociale e di promozione della piena partecipazione delle persone in condizioni di vulnerabilità e, in modo particolare, delle persone con disabilità.
- b) lavoro di supporto e sostegno agli enti del terzo settore e alle reti, anche di natura pubblico - privato che si occupano di vulnerabilità sul territorio, con particolare cura per

Silvio Tuli

The block contains an official circular stamp of the Fondazione, partially obscured by a large, stylized handwritten signature in black ink.

- lo sviluppo del lavoro di rete;
- c) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, etc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari. La Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;
 - d) partecipare ovvero costituire società o Enti che svolgano attività dirette al perseguimento degli scopi statutari;
 - e) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
 - f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
 - g) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
 - h) assumere garanzie per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti della normativa vigente;
 - i) attivare campagne di sensibilizzazione finalizzate a reperire fondi per gli scopi istituzionali ed incrementare i contributi volontari di terzi;
 - j) accettare eredità, lasciti, ed ogni altra forma di donazione anche modale e con vincolo di utilizzo dei proventi e/o del capitale a favore di specifici soggetti e/o per l'attività della Fondazione;
 - k) partecipare a bandi per contributi pubblici nazionali, comunitari o internazionali;
 - l) sviluppare azioni per favorire la costituzione di reti e la fornitura di servizi accentrati definendone gli standard di servizio.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti commi a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per il sostegno dell'attività istituzionale la Fondazione potrà inoltre effettuare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 4 – Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- * dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;
- * da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;

- * dai fondi di riserva comunque costituiti;
- * da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva.

Le entrate correnti della Fondazione sono costituite, a titolo esemplificativo:

- * da erogazioni finalizzate del Fondatore, anche correlate a specifici programmi;
- * dai contributi straordinari versati dal Fondatore e da terzi;
- * da contributi ricevuti grazie alla partecipazione a bandi per la presentazione di progettualità specifiche anche in partenariato con altri;
- * dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione in seguito ai servizi o attività svolte derivanti anche da convenzioni e accreditamento con enti pubblici;
- * da corrispettivi e rette provenienti dagli utenti dei servizi, versati anche mediante delegazioni di pagamento o altri strumenti simili;
- * da contributi ed erogazioni liberali degli utenti dei servizi, loro familiari o di terzi;
- * dalle entrate derivante dalle rendite dei patrimoni separati conferiti o affidati in qualità di "trustee";
- * dai proventi derivanti dal disinvestimento di beni conferiti come patrimoni separati ove consentito;
- * da contributi e liberalità di ogni natura spettanti in ragione sia della propria attività che della sua qualificazione soggettiva e tributaria;
- * da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed intrasmissibile. In caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, il Fondatore non può pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art.15

È fatto divieto la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/17.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'imbarcazione ELIANTO costituisce bene strumentale inalienabile con vincolo di destinazione, salvo sostituzione per vetustà.

Art. 5 – Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo; in casi eccezionali da motivare nella relazione al bilancio l'approvazione può essere effettuata oltre il termine ma sempre entro 180 giorni dalla fine di ogni esercizio per consentire, nello stesso termine, il deposito tempestivo nel RUNTS.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve altresì approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Silvio Auti

[Firma]

Il bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Art. 6 – Organi

Organi della Fondazione sono:

- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Presidente della Fondazione;
- * il Direttore, se nominato;
- * l'Organo di Controllo.

In relazione alla complessità e all'impegno in termini di tempo, gli organi possono essere destinatari di specifici compensi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di ETS, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione degli incarichi.

Art. 7 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre ad un massimo di Cinque componenti e dura in carica cinque esercizi designati come segue:

- due consiglieri, di cui uno per la carica di Presidente, da parte dell'Associazione CETUS di Viareggio o di suo avente causa a qualsiasi titolo; la successione del soggetto designante deve essere comunicata via PEC o raccomandata A/R ed ha effetto dal primo rinnovo successivo senza necessità di modifica dello Statuto;
- uno nominato dalla Fondazione Coesione Sociale ETS di Lucca;
- fino a 2 ulteriori consiglieri nominati dal Cda tra persone che possano contribuire allo sviluppo dell'attività della Fondazione.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

A tal fine 60 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio o tempestivamente in ogni altro caso, il Presidente invia, all'avente diritto, richiesta scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante Pec, per richiedere i nominativi designati per il rinnovo del consiglio o dei singoli consiglieri.

Ricevute le designazioni, il Consiglio uscente dopo l'approvazione del bilancio in caso di fine mandato o alla prima riunione utile in caso diverso, nomina i nuovi amministratori che si insedieranno alla prima riunione convocata solo per tale scopo dal Presidente uscente, che rimarrà, fino a tale data, in carica per l'ordinaria amministrazione unitamente al consiglio cessato.

Gli Amministratori nominati in corso di mandato sia per cooptazione che per avvicendamento restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio in carica.

Art. 8 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede:

- a) alla nomina del Vice Presidente;

- b) all'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta, nonché del bilancio preventivo;
- c) all'accettazione di eredità, legati, lasciti;
- d) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- e) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli scopi statuari;
- f) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- g) alla determinazione di eventuali indennità per gli amministratori, nel rispetto dell'art. 8, comma 3, lett. A) del D.Lgs. 117/17;
- h) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, anche in natura e/o modali, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- i) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- j) al conferimento di incarichi professionali;
- k) alla nomina di procuratori;
- l) alla eventuale nomina del Direttore della Fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi;
- m) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
- n) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento ed alla revoca di eventuali commissioni tecniche e scientifiche nonché alla determinazione dei compensi, dei rimborsi e spese spettanti ai loro componenti;
- o) alla nomina dell'Organo di Controllo;
- p) alla nomina di un Segretario;
- q) alle modifiche statutarie;
- r) allo scioglimento della Fondazione e alla nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 15.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie prevista alla lettera q) e alla lettera r) del presente articolo, con le quali è richiesto il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri.

Art. 9 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri.

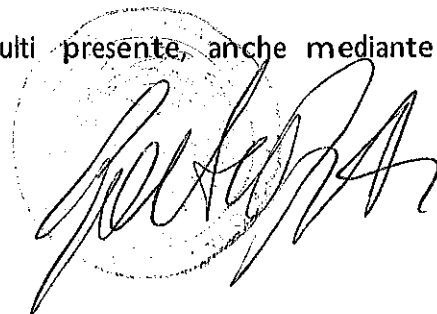
La convocazione è disposta mediante PEC, lettera, e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante PEC, o e-mail spedito almeno due giorni prima.

La convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente, anche mediante

Silvio Netti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvio Netti", is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

collegamento telematico, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Art. 10 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. A tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratta e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del Consigliere anziano attestano presso i terzi l'assenza e/o l'impedimento, rispettivamente, del Presidente o Vice Presidente.

Art. 11 – Direttore della Fondazione

Il Direttore, se nominato, collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione; al successivo controllo dei risultati; all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; alla predisposizione degli schemi del bilancio annuale, consuntivo e preventivo e del bilancio di missione.

Egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli Enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni, chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 12 - Organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo. L'Organo di controllo può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro.

Qualora il Consiglio di Amministrazione assegni all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

Art. 13 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l'importo

previsto dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 14 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 – Scioglimento e liquidazione.

La determinazione del Consiglio di Amministrazione che stabilisce lo scioglimento – per qualsiasi causa – della Fondazione determina la nomina di uno o più liquidatori. In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, la Fondazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Della determinazione di scioglimento dovrà essere informato il Fondatore.

Art. 16 – Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espressamente riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e nel Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 17 - Norma transitoria

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.L. 84/2025 conv. in L. 177/2025 e dell'art. 34 del DM 106/2020 se la domanda di iscrizione nel RUNTS sarà effettuata entro il termine del 31/3/2026, l'iscrizione ha valenza civilistica e fiscale a far data dall'1/1/2026.

L'Organo di Amministrazione rimane in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2028.

